



Ufficio proponente:

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 329 del 09/11/2015

OGGETTO : TUTELA DEL “WHISTLEBLOWER”. ADOZIONE PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

- verificato che l'argomento rientra nell'ambito delle proprie competenze, quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
- vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- visto l’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 51 comma 1 della Legge 190/2012, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
- richiamata la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica recante “legge 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11.09.2013 dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già CIVIT) su proposta elaborata dal Dipartimento Funzione Pubblica;
- vista e richiamata la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 14 maggio 2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 10.2.2015 con la quale è stato adottato il PTPC 2015 – 2017 della Camera di Commercio di Savona, ratificando la determinazione presidenziale n.1 del 30.1.2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 89 del 15 ottobre 2015 con la quale è stato integrato il PTPC 2015 – 2017 introducendo il paragrafo 4 bis, dal titolo “Tutela del whistleblower”;
- atteso che la tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell’illecito (whistleblower) è uno dei principali strumenti previsti dalla Legge 190/2012 e dal PNA per la prevenzione della corruzione;
- ritenuto necessario procedere all’adozione delle procedure di gestione delle segnalazioni degli illeciti, così come definite nel richiamato PTPC 2015-17, come integrato con la citata delibera n. 89/2015,

d e t e r m i n a



di adottare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la seguente procedura di gestione delle segnalazioni degli illeciti:

1. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione, nel rispetto della normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dalla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. Resta comunque fermo che il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il trattamento delle segnalazioni anonime avverrà comunque con modalità distinte e differenziate da quelle oggetto della presente procedura.

2. Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Piano Anticorruzione" dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili affinché sia possibile procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il modulo consente la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

La segnalazione deve essere presentata unicamente mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, segnalazione.anticorruzione@sv.camcom.it. La suddetta casella di posta elettronica è accessibile e consultabile esclusivamente dal RPC, che è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera n. 6/2015.

3. Il RPC prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Qualora necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

4. Il RPC, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del RPC dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Il RPC avrà cura di informare il segnalante dell'esito della segnalazione, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza della sua identità.

5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. I dati e i documenti che potrebbero essere o contenere dati sensibili, sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



6. Il RPC darà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

7. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio di Savona ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

IL SEGRETARIO GENERALE (f.f.)
(dott.ssa Costantina de Stefano)